



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA N. 17 del 10-05-2023

Settore: SINDACO

N. Settoriale: 3

**Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
DELL'INFESTAZIONE DI ZANZARE NEL TERRITORIO
COMUNALE - STAGIONE 2023**

PRESO ATTO:

- che, secondo quanto risulta dal “Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori” della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e, nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- dei numerosi casi di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*), riscontrati nel territorio del Comune di Padova, ed in tutto il nord Italia, dall'estate 2018;
- della diffusione di Zika virus nel continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, a seguito della quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario, ancora attuale, che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

VALUTATO che sul territorio comunale è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

RILEVATO che le zanzare depongono le uova in acque stagnanti (quali tombini, sottovasi, contenitori per l'acqua di irrigazione degli orti, copertoni abbandonati o stoccati all'aperto, fogli di nylon, grondaie intasate, fossati con acqua stagnante, etc.);

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

CONSIDERATO che l'intervento principale per la prevenzione delle malattie trasmesse da zanzare è il contenimento della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi sia in area pubblica che privata;

ACCERTATO che l'opera di prevenzione mediante trattamenti larvicidi capillari consente di ridurre gli interventi adulticidi, che costituiscono un rimedio con efficacia limitata nel tempo e con un impatto negativo non trascurabile sull'ambiente;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/ 2000;

RITENUTO che per la situazione sopradescritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano il fenomeno sopradescritto di proliferazione di detti insetti;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno e pregiudizio dell'ambiente e dell'igiene pubblica;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute come previsto rispettivamente dagli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana;

VISTO il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

VISTO il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;

VISTO il "Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 10381 del 05/04/2019;

VISTO il Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;

VISTA la DGRV n. 443 del 20/03/2012 ;

VISTA la DGRV n° 174 del 22/02/2019 ;

VISTA la DGRV n° 207 del 18/02/2020 ;

VISTA la DGRV n° 12 del 12/01/2021 e l'allegato "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare";

VISTA LA DGRV N° 100 del 07 febbraio 2022 e l'allegato "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare";
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt.50 e 7 - bis;

ORDINA

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza fino al 31.10.2023:

A tutti i soggetti che hanno l'effettiva disponibilità di aree scoperte (privati cittadini, amministratori condominiali, attività private a qualsiasi titolo, responsabili di cantieri ecc.):

1. di non abbandonare - negli spazi *aperti* pubblici e privati - oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili;
2. di svuotare *almeno settimanalmente* sottovasi, secchi, annaffiatori, abbeveratoi per animali, etc.
3. di coprire eventuali contenitori di acqua, quali vasche e bidoni per l'irrigazione di orti e giardini, con zanzariere o con coperchi;
4. di introdurre nelle fontane ornamentali pesci larvivori (come i pesci rossi o la gambusia);
5. di ispezionare, pulire e trattare periodicamente con appositi prodotti di sicura efficacia *larvicida* i tombini, le griglie di scarico e i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti in giardini e cortili nonché i vasconi o le fosse di sterro presenti nei cantieri. La frequenza dei trattamenti deve essere conforme alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta (in genere ogni 20 giorni circa); indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia. In alternativa, si deve procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
6. di tenere sgombri i cortili e le aree scoperte da erbacce e rifiuti di ogni genere e sistemare eventuali stoccaggi di materiali in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche.

A tutti i soggetti che hanno l'effettiva disponibilità di depositi di attività industriali, artigianali e commerciali nonché ai gestori di depositi di pneumatici e a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici:

1. di evitare che i materiali stoccati all'aperto provochino la formazione di raccolte d'acqua (ispezionare a tal fine periodicamente gli stoccaggi all'aperto); si consiglia di stoccare i materiali al coperto o in containers chiusi (in particolare gli pneumatici) o di coprire gli stoccaggi esterni con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti oppure svuotare le raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. per gli stoccaggi di pneumatici per i quali non sono applicabili le misure di cui al punto 1, di eseguire trattamenti di disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con la periodicità indicata in etichetta del prodotto utilizzato e comunque dopo ogni evento piovoso. I trattamenti vanno riportati in un registro e le ricevute di acquisto dei prodotti vanno conservate ed esibite a richiesta delle autorità;
3. di eliminare e smaltire correttamente gli pneumatici fuori uso, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua.

A tutti i conduttori di vivai, serre di piante e fiori, orti:

1. di eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ristagni d'acqua e di svuotare *almeno settimanalmente* i sottovasi;
2. di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. di chiudere appropriatamente con coperchi o zanzariere i serbatoi d'acqua;
4. di procedere ad una periodica disinfestazione larvicida degli eventuali ristagni idrici non eliminabili.

All'interno del cimitero:

1. eliminare tutti i sottovasi da aprile a ottobre (in caso contrario, procederanno alla loro rimozione gli operatori comunali);
2. utilizzare solo l'acqua pre-trattata con prodotto larvicida messa a disposizione dal Comune nell'apposito serbatoio;
3. riempire con sabbia i vasi contenenti fiori secchi.

Alle aziende agricole e zootecniche e ai detentori di animali per allevamento:

1. di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici al fine di evitare la formazione di acqua stagnante;
2. di eseguire disinfestazioni periodiche dei potenziali focolai larvali, oltre ad adottare le altre misure preventive di cui ai punti precedenti;
3. di trattare periodicamente (ogni 3 settimane circa) i fossati aziendali che presentano ristagni idrici mediante prodotti larvicidi biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israeliensis* e *Bacillus sphaericus*.

Ai soggetti pubblici e privati proprietari o detentori di cigli stradali, corsi d'acqua, terreni:

1. di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacolo al deflusso delle acque;
2. di provvedere al periodico sfalcio delle sponde dei corsi d'acqua/fossati;
3. di trattare periodicamente (ogni 3 settimane circa) i fossati che presentano ristagni idrici mediante prodotti larvicidi biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israeliensis* e *Bacillus sphaericus*.

RACCOMANDA a titolo di precauzione**Per gli interventi LARVICIDI:**

1. Gli interventi di disinfestazione larvicida vanno effettuati seguendo scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta dei prodotti utilizzati. A dimostrazione degli avvenuti trattamenti dovranno essere conservate ed esibite alle autorità di controllo le ricevute di acquisto dei prodotti.
2. I formulati larvicidi di origine chimica (a base di *pyriproxyfen*, *diflubenzuron*, *methoprene*,...) vanno usati solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini). In caso di altri ristagni d'acqua

(vasche per orto/giardino, fontane, fossati...) impiegare solo prodotti di origine microbiologica (*Bacillus thuringiensis var israeliensis* e/o *Bacillus sphaericus*).

Per gli interventi ADULTICIDI:

1. Gli interventi adulticidi, dati gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, devono essere contenuti il più possibile e limitati a casi di infestazioni particolarmente intense e in siti sensibili. Si fa divieto di calendarizzare gli interventi adulticidi. Al di fuori di situazioni di conclamata emergenza sanitaria in atto, la lotta agli insetti adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione.
2. eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino; è vietato il trattamento adulticida in periodo diurno.
3. sono vietati i trattamenti adulticidi su vegetazione in fiore, a tutela degli insetti impollinatori;
4. i trattamenti adulticidi vanno eseguiti con l'utilizzo di prodotti specificatamente autorizzati, con il miglior profilo eco-tossicologico e nel rispetto di tutte le indicazioni e misure di cautela riportate in etichetta. Utilizzare esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372 e che non contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale;
5. avvisare con almeno 48 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con la proprietà oggetto di disinfestazione adulticida e l'Ufficio Ambiente del Comune di Limena tramite posta elettronica all'indirizzo ambiente@comune.limena.pd.it indicando i motivi che giustificano il trattamento in programma ed i risultati dei controlli effettuati per verificare la densità delle zanzare presenti nell'area;
6. durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici.
7. non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
8. accertarsi che l'irrorazione del prodotto adulticida sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggiati, non montati su automezzo;
9. porre attenzione che non vengano contaminate frutta e verdura dell'orto; prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
10. evitare di irrorare giochi e arredo da esterno, suppellettili e ricoveri per animali (coprire preventivamente con teli di plastica; in seguito, lavare accuratamente con acqua e sapone quanto accidentalmente irrorato di adulticida).
11. in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

RACCOMANDA inoltre

1. a tutti coloro che soggiornano all'aperto in orario serale /notturno di proteggersi con l'utilizzo di idonei repellenti cutanei;
2. a coloro che organizzano eventi e manifestazioni in orario serale/notturno di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture di zanzare, eventualmente anche mettendoli a disposizione del pubblico;
3. nel caso di organizzazione in orario serale/notturno in aree verdi di eventi quali sagre, fiere, concerti, a consistente affluenza di pubblico e con riscontro di elevata densità di zanzare comuni *Culex pipiens*, contattare preventivamente l'Ufficio Ambiente del Comune di Limena al fine di valutare l'opportunità di un intervento mirato di disinfestazione adulticida.

AVVERTE

1. la presente Ordinanza è esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. del presente provvedimento sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale, i tabelloni elettronici e l'affissione nelle bacheche comunali;
3. la mancata osservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, **con oblazione in via breve pari a € 250,00**. Trattandosi di ordinanza *contingibile e urgente* non si applica l'istituto della "diffida amministrativa" ai sensi dell'art.2 lettera c) del vigente Regolamento comunale approvato con DCC n° 2/2021.
4. in caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 3, sarà disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con recupero delle spese a carico degli inadempienti.

DISPONE

che in presenza di casi di arboviroosi accertati dall'ULSS o di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune o l'ULSS 6 effettuino direttamente trattamenti di disinfestazione larvicida e adulticida e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati con addebito dei costi in caso di intervento sostitutivo dell'Ente preposto.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dal ricevimento ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica -Dip di Prevenzione dell'AULSS 6 Euganea.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO

F.to TONAZZO STEFANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

ORDINANZA N. 17 del 10-05-2023

**Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
DELL'INFESTAZIONE DI ZANZARE NEL TERRITORIO
COMUNALE - STAGIONE 2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI LIMENA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO